Allegato "C"
Rep.n.11985
Racc.n.7484

FONDAZIONE
"CARLO MAZZONE IMPRESA SOCIALE"
Premessa e Genesi

La Signora **Maria Pia Mazzone**, con testamento olografo pubblicato in data 17 agosto 1981, disponeva l'istituzione di una Fondazione intitolata al nonno Carlo, alla quale destinava l'universalità dei propri beni.
Tra questi, assumeva rilievo centrale l'edificio di famiglia denominato **"Grand Hotel Concordia Villa Mazzone"**, con l'espresso vincolo di destinazione a casa-albergo per anziani e sacerdoti, affidandone l'attuazione al Vescovo *pro tempore* della Diocesi di Caltanissetta.
Tale disposizione, di alto valore morale e sociale, trovava immediata e fattiva adesione in S.E. Mons. Alfredo Maria Garsia, Vescovo dell'epoca, il quale assumeva l'onere di adempiere alla volontà della testatrice, affrontandone le complesse sfide attuative.
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 1984, la **Fondazione "Carlo Mazzone"**, con sede in Caltanissetta, veniva eretta in Ente Morale, acquisendo così personalità giuridica in piena coerenza con la volontà della disponente.
Da allora, la Fondazione opera nella forma della casa-albergo, garantendo agli ospiti l'autonomia dell'alloggio unitamente alla fruizione di servizi comuni e spazi destinati ad attività ricreative e di socializzazione.
Sotto il profilo amministrativo e normativo, con Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 3359 del 29 novembre 1995, l'Ente veniva iscritto all'Albo Regionale delle Istituzioni Assistenziali (Sezione Anziani, tipologia Casa-Albergo), con successive conferme e ampliamenti di cui al D.D.G. n. 1554 del 12 giugno 2003; con decorrenza dal 26 giugno 2009, la Fondazione è stata inoltre iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS.
Nel corso degli anni, sotto la direzione di Mons. L. Stella prima e di Mons. G. Canalella poi, il complesso è stato oggetto di profondi interventi di ristrutturazione, riammodernamento ed efficientamento energetico, volti all'adeguamento ai più elevati standard legislativi.
Grazie a tali iniziative, la struttura si è consolidata quale punto di riferimento d'eccellenza nel contesto sociale cittadino e per l'intero comprensorio.
L'impulso alle attività della Fondazione è proseguito con costante impegno da parte dell'attuale Vescovo della Diocesi di Caltanissetta, S.E. Mons. Mario Russotto.
In ideale continuità con il suo predecessore, egli ha promosso il potenziamento dei servizi di assistenza e cura, ponendo al centro dell'azione istituzionale i bisogni della persona anziana.
Nell'arco di oltre quarant'anni di attività, la Fondazione – guidata dai Vescovi Presidenti succedutisi nel tempo – ha costantemente perseguito l'obiettivo di assicurare agli ospiti, anche non autosufficienti, una vita serena improntata alla fraterna convivenza e alla solidarietà cristiana.
L'opera continua oggi a porre le istanze della terza età all'attenzione della comunità civile ed ecclesiale, muovendo dal principio che ogni uomo, in qualunque condizione ed età della vita, sia immagine di Dio e destinatario di assoluto rispetto.

ART. 1
Denominazione-Sede-Durata

La Fondazione **"CARLO MAZZONE ONLUS"** (di seguito "Fondazione Mazzone") già istituita come Fondazione per volontà della signora Maria Pia Mazzone e già riconosciuta con personalità giuridica con D.P.R. del 4.7.1984, assume la denominazione **"CARLO MAZZONE IMPRESA SOCIALE"**.
Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della denominazione "Impresa sociale".
In seguito all'iscrizione nel Registro delle Imprese, sezione imprese sociali, la Fondazione assume la qualificazione di Impresa Sociale.
La Fondazione, quale Impresa sociale rientrante nell'ambito degli Enti del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto (lo "Statuto"), dal D.lgs. 3.7.2017 n.112 in materia di impresa sociale, dalle norme del D.lgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore o CTS) ove compatibili con le precedenti, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, dalle norme del codice civile e

dalle relative disposizioni attuative concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita .
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della **Fondazione** nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dalle norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione nonchè, in quanto compatibili, dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017.
La Fondazione ha **sede** legale nel **Comune di Caltanissetta**.
Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
La Fondazione è costituita senza limitazioni di **durata** di tempo.

ART. 2
Finalità e attività

La Fondazione Mazzone, in conformità alle disposizioni del D.Lgs.112/2017, esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale, **senza scopo di lucro** e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La Fondazione ha lo scopo di offrire servizi sociali, assistenziali e sanitari per rispondere ai bisogni di assistenza e cura prioritariamente delle persone svantaggiate, in particolare anziane, autosufficienti e non, nonché per far fronte ai loro bisogni oltre che fisici, sociali e psicologici, mirando anche a:
- trasformare ogni momento in un'occasione di benessere e serenità,
- mantenere il più a lungo possibile le loro capacità fisiche e psichiche e la loro autonomia,
- garantire elevati standard di qualità della vita nella longevità,
- rendere disponibili i servizi più aggiornati in materia di prevenzione, cura e riabilitazione.

Per perseguire le proprie **finalità** la Fondazione potrà:
- gestire nell'edificio, già denominato Grand Hotel Concordia Villa Mazzone, una Casa-Albergo di riposo per anziani e sacerdoti;
- favorire occasioni di incontro, partecipazioni, svago, accrescimento sociale e culturale di ristoro per gli anziani, nel contesto di attività aperte al territorio della comunità locale;
- dar vita a un centro diurno per il servizio di ristoro per gli anziani, costituente anche base operativa per la realizzazione dei servizi domiciliari, e, luogo di attività ricreativa e culturale;
- istituire una Residenza Sanitaria per Anziani con la finalità di garantire assistenza sanitaria e riabilitativa anche a lungo termine alle persone anziane e assicurando un contesto sicuro e accogliente;
- strutturare un centro di riabilitazione motoria e neurologica per anziani con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita, favorendo il massimo recupero funzionale possibile, la massima autonomia e il benessere psicologico degli ospiti attivando percorsi terapeutici personalizzati per gestire disabilità, traumi, malattie neurodegenerative (come Parkinson o Alzheimer) o fragilità legate all'età;
- promuovere l'istituzione di un Centro Studi dedicato alla terza età e alla valorizzazione dell'invecchiamento attivo, volto a sostenere la prevenzione, l'inclusione sociale e una longevità di qualità;
- Predisporre progetti di agricoltura sociale in cui, utilizzando sia il fondo rustico con annesso fabbricato di proprietà della Fondazione sito in Caltanissetta c.da Pantano sia altri fondi, gli anziani possano sviluppare e attuare attività di ortoterapia e orti sociali, cura del verde, giardini-laboratori sensoriali, incontri di scambio intergenerazionale volti alla trasmissione dei saperi agricoli e allo sviluppo delle relazioni.

Per il perseguimento delle proprie attività, la Fondazione dovrà e potrà svolgere in via stabile e principale una o più delle **attività di interesse generale** previste nell'art. 2 comma 1 del D.Lgs.112/2017 e successive modificazioni e integrazioni e precisamente a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive

modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.
La Fondazione, al fine del conseguimento delle finalità statutarie e in adempimento dei propri scopi, potrà cooperare con enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, partecipare alla costituzione di soggetti, sia privati, sia pubblici, con analoghi scopi oltre a prendere parte alla gestione delle conseguenti attività.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 112/2017, la Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento delle attività della Fondazione o ad incremento del patrimonio, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 e dall'art. 16 del medesimo decreto.
A tali fini è **vietata la distribuzione**, anche indiretta, **di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve** comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta degli utili, tutte le ipotesi previste dall'art. 3 comma 2, del D.lgs. 112/2017.

ART. 3

Attività diverse e Secondarie

La Fondazione Mazzone può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, **attività diverse** da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
Nel rispetto della normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente, per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni atto o contratto necessario o utile in funzione delle finalità di cui al precedente art. 2, compresa l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o lungo termine e la locazione, l'assunzione in concessione o comodato, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o d'uso, di immobili;
- stipulare convenzioni, accordi o concludere iniziative di partenariato, di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati;
- assumere, direttamente o indirettamente, la gestione di strutture assistenziali, compresi centri diurni di assistenza;
- promuovere e/o svolgere attività di raccolta fondi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
- promuovere l'utilizzo del volontariato per svolgere le proprie attività;
- promuovere ogni attività di sensibilizzazione coerente con le proprie finalità istituzionali;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente ai settori di interesse della Fondazione;

- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

ART. 4
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione Mazzone è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il **patrimonio** della Fondazione è costituito:
a) dall'immobile sito in Caltanissetta, via Francesco Crispi n. 33 con tutte le sue accessioni, pertinenze e l'annesso parco;
b) da contributi, donazioni, lasciti e liberalità di qualsiasi genere, destinati a incremento patrimoniale;
c) redditi, rendite non utilizzate e somme di qualsiasi genere che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incremento patrimoniale;
d) beni mobili ed immobili che sono pervenuti o che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati a norma del presente Statuto, ove specificamente destinati a incremento patrimoniale, risultanti dagli inventari redatti ed aggiornati periodicamente dall'Ente;
e) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore o terzi, ove specificamente destinati a incremento patrimoniale;
f) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati;
g) contributi patrimoniali ricevuti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
h) le entrate di cui alle attività di interesse generale;
i) entrate derivanti da eventuali attività diverse;
l) avanzi di amministrazione.
Il **patrimonio minimo** della Fondazione non dovrà essere inferiore a euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).
E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura ed è escluso ogni fine di lucro.
Quando risulta che il patrimonio sia diminuito di oltre un terzo rispetto a quello minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 5
Organi

Sono **organi** della Fondazione:
1) Il Presidente;
2) Il Consiglio di Amministrazione;
3) L'Organo di Controllo.
4) Organo di Revisione Legale dei Conti (ove presente);
5) Il Direttore della Casa Albergo.
Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di **tre esercizi** e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 6
Il Presidente

Il **Presidente della Fondazione** è il Vescovo *pro tempore* della Diocesi di Caltanissetta o un suo delegato; egli presiede il Consiglio di Amministrazione e ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità).
Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
Il Presidente, in caso di sua assenza o suo impedimento, nomina tra i componenti del Consiglio di Amministrazione un suo sostituto "*ad actum*".
Con riferimento alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 del c.c.
In ipotesi di conflitto di interessi si applica l'art. 2475 ter del c.c.

ART. 7
Il Consiglio di Amministrazione

Il **Consiglio di Amministrazione** è composto:
- dal Presidente;
- dal Direttore della Casa-Albergo;
- dal Vicario Generale *pro tempore* della Diocesi di Caltanissetta;
- dal Direttore dell'ufficio Amministrativo Diocesano;
- da un rappresentante dei lavoratori dipendenti della Fondazione (scelto fra di essi con le modalità descritte in apposito Regolamento) ove richiesto dalla legge;
- da tre a cinque componenti esperti in questioni sociali, giuridiche, economiche e di assistenza socio-sanitaria agli anziani;
- da un componente della famiglia Mazzone.

Ad eccezione dei membri di diritto, tutti gli altri membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Vescovo *pro tempore* della Diocesi di Caltanissetta, salvo quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs 112/2017 in favore dei lavoratori.
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dalla fonte della loro nomina o dalla carica istituzionale ricoperta, agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione per il perseguimento delle finalità di utilità sociale previste dal presente Statuto.
Essi esercitano le proprie funzioni in piena autonomia gestionale, senza vincoli di mandato o di subordinazione gerarchica rispetto agli enti di appartenenza o ai soggetti designanti.
Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 coloro che assumono cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di **onorabilità, professionalità ed indipendenza**:
(a) onorabilità: assenza di condanna penale passata in giudicato a pene che prevedano la reclusione superiore a un anno, salvi gli effetti della riabilitazione, e salvo diversi limiti imposti dalla legge;
(b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;
(c) indipendenza: inesistenza di titolarità di posizioni in manifesto conflitto di interesse con la Fondazione tali da compromettere l'indipendenza.
Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del decreto legislativo n. 112/2017, al fine di coinvolgere i **lavoratori dipendenti**, qualora dal bilancio di esercizio risulti nelle imprese sociali il superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, scaduta la durata dell'organo amministrativo in carica, spetta ai lavoratori la nomina di almeno un componente dell'organo di amministrazione. Se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati, i diritti di nomina da parte dei lavoratori, viene meno.

ART. 8
Competenze del Consiglio di Amministrazione e Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il **Consiglio di Amministrazione** esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria della Fondazione.
In particolare:
- stabilisce, in linea generale, l'azione da svolgere, per la durata del suo mandato, per la globale realizzazione delle finalità dell'Ente;
- fissa annualmente le direttive di attività della Fondazione e provvede con i più ampi poteri alla amministrazione ordinaria e straordinaria per il migliore raggiungimento degli scopi dell'Ente;
- delibera l'accettazione di donazioni, lasciti e contributi da parte di privati o enti;
- delibera le modifiche dello Statuto;
- determina i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;
- amministra la fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- redige ed approva il **Regolamento** previsto dall'art 11 comma 1 del Dlgs 112/2017 sul coinvolgimento dei lavoratori;
- determina eventuali rimborsi spettanti al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore della Casa Albergo, nonché eventuali compensi per i membri dell'Organo di Controllo e dei Revisori nel rispetto dei limiti previsti dall' art 3 del D.lgs. 112/2017.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Imprese o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il **Consiglio di Amministrazione** si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per approvare il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro i termini di legge per approvare il conto consuntivo dell'anno precedente.
In via straordinaria, si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno quattro componenti.
La convocazione deve essere fatta, in forma scritta ovvero con l'utilizzo di qualunque strumento elettronico o di tecnologia che ne assicuri il ricevimento, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nell'avviso di convocazione devono essere indicati: il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.
In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta sino ad un giorno prima della riunione.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, per essere valide, devono essere adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Le modifiche dello statuto devono essere discusse dal Consiglio di Amministrazione con la presenza di almeno i tre quarti dei suoi componenti ed approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Analoghe disposizioni valgono per delibere concernenti la estinzione della Fondazione o la sua trasformazione per deliberare le quali tuttavia sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Le cariche di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni di ufficio.
I Consiglieri che non partecipano a più di tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica, previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.
I componenti del Consiglio durano in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e possono essere confermati.
Nel caso di dimissioni di un componente del consiglio o di sua cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa si procederà alla sua sostituzione secondo i criteri relativi alla composizione e nomina appena descritti; in ogni caso il

componente nominato in sostituzione resterà in carica sino alla scadenza naturale dello stesso triennio.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per **audio o video conferenza**, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè visionare ricevere o trasmettere documenti.

ART.9
Direttore della Casa Albergo

Il Direttore della Casa Albergo è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Vescovo pro tempore della Diocesi di Caltanissetta.
Il Direttore della Casa Albergo è il responsabile della struttura operativa e del personale della Fondazione.
In particolare:
- provvede alla gestione ordinaria amministrativa e finanziaria, nei limiti di spesa e di budget approvati dal Consiglio di amministrazione.
- coordina le attività degli uffici e dei dipendenti, proponendo al Consiglio di Amministrazione l'organigramma e i criteri per il reclutamento del personale.
- coadiuva il Presidente nella predisposizione delle bozze del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio (o rendiconto).
Il Direttore ha il potere di firma per gli atti di ordinaria amministrazione delegati dal Consiglio di Amministrazione. Può rappresentare la Fondazione davanti a terzi e in giudizio nei limiti delle deleghe ricevute.
Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Presidente.
Al Direttore è garantita l'autonomia necessaria per l'attuazione operativa del programma gestionale e per il governo del personale, in conformità al budget approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Nell'esercizio delle sue funzioni di gestione tecnica e amministrativa, il Direttore risponde del proprio operato unicamente agli organi della Fondazione, assicurando la distinzione tra le funzioni di indirizzo strategico dell'Ente e le funzioni operative d'impresa.

ART. 10
Organo di Controllo

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un **organo di controllo**. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre (3) esercizi.
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c., comma secondo, c.c..
Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 10 comma 5 del D.Lgs. 112/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017;
- attesta che il bilancio sociale, qualora dovuto secondo legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del decreto legislativo n. 112/2017, al fine di coinvolgere i **lavoratori dipendenti**, qualora dal bilancio di esercizio risulti nelle imprese sociali il superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, scaduta la durata dell'organo amministrativo in carica, spetta ai lavoratori la nomina di almeno un componente dell'organo di controllo.
Se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati, i diritti di nomina da parte dei lavoratori, viene meno.
Le riunioni dell'Organo di Controllo potranno tenersi anche per **audioconferenza o videoconferenza**; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 8 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

ART.11
Revisione dei Conti

Qualora ricorrano le condizioni previste dell'art.10 comma 5 del decreto legislativo 112/2017, la Fondazione deve nominare un revisore legale o un collegio di revisori dei conti tra gli iscritti all'apposito registro.
Indipendentemente da tale obbligo e anche se non ricorrono le relative condizioni, la Fondazione può affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale che esercita anche la funzione di organo di controllo monocratico.
L'Organo di controllo ed i Revisori durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili.
I compensi dovranno essere contenuti nei limiti massimi previsti dai tariffari professionali e comunque nel rispetto dell'art 3 del D.lgs. 112/17.
Le riunioni del Collegio dei Revisori, ove nominato, potranno tenersi anche per **audioconferenza o videoconferenza**; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 8 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

ART. 12
Durata dell'esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.
Per quanto attiene la tenuta delle scritture contabili, la modulistica di bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento all'art. 9 del D.Lgs.112/2017 e ss.mm.ii. ed in subordine agli art. 13-14-15 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii., le cui norme si richiamano e devono essere puntualmente osservate.

ART. 13
Bilancio preventivo

Il Consiglio di amministrazione predispone entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, e la relativa relazione.
l bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica; inoltre deve illustrare e riportare la suddivisione dei risultati per settore di intervento, le somme ricevute da terzi in conto patrimonio e se sono finalizzate ai diversi progetti o destinate a specifiche attività.

ART.14
Bilancio consuntivo e bilancio sociale

In tempo utile per il rispetto dei termini di legge per la sua approvazione, il Consiglio di Amministrazione deve presentare la proposta di **bilancio d'esercizio** all'organo di controllo, il quale deve redigere la propria relazione nei quindici giorni successivi.

Bilancio d'esercizio, Bilancio Sociale e Relazione dell'Organo di controllo devono essere depositate presso la sede della fondazione, a disposizione degli Amministratori, fino alla data del Consiglio convocato per l'approvazione.
Il Consiglio di Amministrazione predispone il **Bilancio sociale** di cui all'art.9 del decreto legislativo n.112/2017.
Il bilancio sociale è redatto in conformità delle linee guida del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e tiene conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Fondazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
Il bilancio sociale è pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato al registro delle imprese competente.
Durante la vita della Fondazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta degli utili, tutte le ipotesi previste dall'art. 3 comma 2, del D.lgs. 112/2017.
L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Il Bilancio Sociale, oltre agli adempimenti di legge, deve illustrare le modalità con cui la Fondazione ha perseguito le proprie finalità civiche e solidaristiche, dando evidenza dell'impatto sociale generato sulle persone anziane e sul territorio.
L'organo di amministrazione documenta l'impiego delle risorse e l'indipendenza delle scelte gestionali rispetto a interessi estranei a quelli istituzionali della Fondazione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 9 del presente Statuto.

ART.15
Lavoratori e Volontari

La Fondazione Impresa Sociale provvederà al coinvolgimento dei **lavoratori**, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività ex art. 11, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 con le seguenti modalità:
- i lavoratori saranno coinvolti attraverso la condivisione delle finalità della Fondazione con conseguente organizzazione del lavoro, attraverso incontri periodici informativi e consultivi.
- gli utenti e gli altri soggetti interessati saranno coinvolti attraverso l'organizzazione di incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati al fine di valutarne il gradimento e di migliorarne l'erogazione.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.
La Fondazione si può avvalere dei soggetti terzi che contribuiscono allo svolgimento delle attività o dei singoli progetti.
Tali figure, che con il proprio operato contribuiscono alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale, sono considerati volontari ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.
La Fondazione iscrive in un apposito registro i **volontari** che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
La Fondazione deve assicurare i partecipanti volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/17.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
Il componente del Consiglio di Amministrazione scelto dai lavoratori, una volta assunta la carica, esercita le proprie funzioni con i medesimi diritti, doveri e responsabilità degli altri consiglieri, agendo nell'esclusivo interesse della Fondazione e in piena autonomia rispetto al corpo elettorale di provenienza.

ART. 16
Estinzione e Devoluzione

La Fondazione si estingue per le cause di cui all'articolo 27 del Codice Civile nonchè nei casi previsti dal D.Lgs. 112/2017 e D.Lgs. 117/2017.
In caso di scioglimento volontario della Fondazione o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo è devoluto ad enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 112/2017 secondo deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il rispetto dell'art. 6 del Decreto del 27 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 12 decreto legislativo 3 luglio 112/2017, a favore di altri Enti del Terzo Settore individuati espressamente dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dalla Legge.

ART.17

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, la Fondazione è disciplinata dalle disposizioni del **D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112** (Disciplina dell'impresa sociale) e successive modifiche, quale normativa prevalente in ragione della qualifica assunta.
Si applicano, in via sussidiaria e in quanto compatibili con la predetta disciplina speciale, le norme del **D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117** (Codice del Terzo Settore), nonché le disposizioni del **Codice Civile** e le relative norme di attuazione riguardanti le Fondazioni e la forma giuridica in cui l'Impresa Sociale è costituita.
Ogni riferimento a norme di legge contenuto nel presente Statuto si intende esteso alle successive modifiche, integrazioni o riforme delle stesse, nonché ai relativi provvedimenti attuativi e regolamentari tempo per tempo vigenti.
F.to: Mario RUSSOTTO, Cecilia Claudia ROMANO.